

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 20 novembre 2008, n. 13 (B.U. 26 novembre 2008, n. 48)

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

La legge apporta numerose modifiche alle leggi citate nel titolo.

Per quanto riguarda la prima (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), oltre a modifiche di dettaglio, vengono sostituiti gli articoli relativi alle giornate di chiusura e agli orari degli esercizi commerciali, alle vendite di fine stagione, ai criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni da parte dei Comuni, alle sanzioni. Vengono abrogati gli allegati C (elenco dei Comuni non turistici) e D (elenco delle località turistiche); viene introdotta la previsione della revisione del Piano per la grande distribuzione.

Per quanto riguarda la seconda legge (disciplina organica del turismo), viene fra l'altro introdotto un articolo che disciplina le funzioni di raccordo tra l'amministrazione regionale e il territorio.

Per quanto riguarda infine le attività produttive, fra le leggi che vengono modificate vi è la 4/2005 (sostegno alle imprese), nella quale viene inserito un articolo (12 bis) che disciplina gli strumenti per agevolare l'accesso al credito per le Pmi.

(b) L. r. 5 dicembre 2008, n. 16 (B.U. 12 dicembre 2008, suppl. ord. n. 27 al n. 50)

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

La legge dedica ognuno dei suoi 8 capi a ciascuno dei temi indicati nel titolo.

Il capo II riguarda le attività cinofile e di prelievo faunistico e modifica la legge regionale 42/96, sostituendo un articolo relativo ai prelievi all'interno di parchi e riserve naturali regionali.

In materia di turismo (capo VII), viene introdotta la fattispecie di "country house – residenze di campagna", di cui viene data la definizione.

1.2 Settoriali

(a) L.r. 20 febbraio 2008, n. 4 (B.U. 27 febbraio 2008, n. 9)

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Dando attuazione alla legge regionale 1/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema regione-autonomie locali), la regione riconosce il ruolo delle comunità montane quali enti

territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione al fine di dar luogo ad un processo decisionale condiviso e diffuso.

Dopo alcune definizioni (territorio montano, territorio della comunità montana, comunità montana, piano strategico regionale, comitato di direzione, zona C di svantaggio economico), la legge individua gli strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano nel piano strategico regionale e nel piano di azione locale (sede di partenariato istituzionale, economico, finanziario e sociale), del quale vengono esplicitati contenuti, finalità, modalità di presentazione e approvazione, realizzazione .

Vengono quindi definite le competenze della comunità montana in relazione a questo piano.

(b) L.r.6 marzo 2008, n. 6 (B.U. 19 marzo 2008, n 12)

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Nel titolo I della legge ne vengono esposte le molteplici finalità: disciplina della programmazione e gestione del patrimonio faunistico, ai fini dell'equilibrio ambientale e faunistico; disciplina della gestione venatoria nell'equilibrio fra tutela e conservazione della fauna selvatica, salvaguardia delle risorse ambientali, esigenze dell'economia agricola e forestale, rispetto delle culture e dei costumi locali; disciplina del prelievo venatorio in ogni sua forma, nel rispetto della cultura e dei costumi locali; coinvolgimento delle associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat, e per la promozione della conoscenza di tale patrimonio e della cultura venatoria.

Il titolo II è dedicato alla tutela della fauna, ed in particolare alle funzioni della regione e delle province in merito.

Il titolo III disciplina la gestione venatoria (programmazione, organizzazione, controllo dei risultati, aziende venatorie); il titolo IV ne disciplina l'esercizio.

Il titolo V è dedicato alla vigilanza venatoria e al monitoraggio degli illeciti, mentre il VI dispone in merito alle sanzioni.

Fra le disposizioni finali del titolo VII, viene prevista l'emanazione di uno o più regolamenti attuativi; vengono altresì modificate numerose leggi regionali precedenti.

(c) Decreto del Presidente della regione 23 dicembre 2008, n. 358 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Modifiche al regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 375.

Le modifiche previste consistono nella sostituzione degli articoli 2, 10 e 16 del regolamento citato nel titolo: autorizzazione dell'istituzione di tali aziende, condizioni per la loro istituzione, rinnovo dell'autorizzazione.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 52 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto derivanti dalla riserva regionale.

Il regolamento disciplina gli aspetti citati nel titolo, come previsto dal regolamento regionale 313/2007, di attuazione di due regolamenti CE del 1999 e del 2000 in materia di potenziale produttivo viticolo.

(b) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 53 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di produttori in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca".

In esecuzione della legge citata nel titolo, questo regolamento disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di produttori che realizzano il maggior volume della produzione nel territorio della regione. Gli aspetti trattati sono la presentazione delle domande; la verifica dei requisiti per il riconoscimento; l'elenco regionale di dette organizzazioni; la vigilanza e il controllo; i casi di revoca del riconoscimento.

(c) Decreto del Presidente della regione 19 febbraio 2008, n. 66 (B.U. 5 marzo 2008, n. 10)

Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Il regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di intervento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA), per l'esercizio delle funzioni delegate di sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove imprese del settore, dirette a ridurre la mortalità delle nuove imprese, mediante il supporto nella prima fase dell'attività, e alla creazione di nuova imprenditorialità.

Le forme di sostegno di cui sopra si traducono in attività informativa agli aspiranti imprenditori artigiani, e in attività di incubatore di impresa.

Per la loro attività i CATA sono finanziati dalla regione, su domanda contenente i progetti di intervento.

(d) Decreto del Presidente della regione 27 ottobre 2008, n. 296 (B.U. 5 novembre 2008, n. 45)

Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Il regolamento disciplina le caratteristiche tecniche, l'uso e le modalità di applicazione al capo abbattuto del contrassegno inamovibile, che ogni cacciatore è tenuto a possedere ed utilizzare per la caccia agli ungulati.

(e) L.r. 5 dicembre 2008, n. 14 (B.U. 10 dicembre 2008, n. 50)

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

La legge dispone in merito alla verifica che i comuni devono effettuare circa la compatibilità territoriale degli impianti di cui al titolo, in base alle fattispecie individuate nel regolamento regionale 394/2002 (Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti); in caso di verifica negativa, viene sospesa l'autorizzazione all'esercizio per un massimo di un anno, decorso il quale, in mancanza di adeguamento, vengono disposti la decadenza dell'autorizzazione e la chiusura e lo smantellamento dell'impianto.

Si prevede poi l'emanazione di un successivo provvedimento, finalizzato al sostegno delle imprese di gestione degli impianti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, nonché alla definizione di un programma di contribuzione per determinati specifici oneri sostenuti dai gestori.

Vengono infine disposte modifiche alla legge regionale 47/1996, in particolare in relazione alla delega di funzioni alle Camere di commercio e ai rimborsi ai gestori delle riduzioni di prezzo praticate.

(f) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 247 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Modifiche al decreto del presidente della regione 19 febbraio 2008, n. 66 (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 *quater* dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12: Disciplina organica dell'artigianato).

Il regolamento adegua quello citato nel titolo (vedi sopra, par.2.) alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento CE 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune. In questo caso, si tratta di spese per la formazione del personale dei CATA.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del Presidente della regione 8 gennaio 2008, n. 2 (B.U. 20 febbraio 2008, n. 8)

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabile ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Vengono definiti gli obiettivi degli investimenti per i quali si possono ottenere incentivi; i requisiti per la concessione di essi; la tipologia e l'intensità degli aiuti; le spese ammissibili; gli obblighi del beneficiario; le modalità per la presentazione delle domande, per l'erogazione del finanziamento e per il suo ammortamento, per la verifica dell'avvenuta esecuzione; il divieto di cumulo con altri aiuti.

(b) Decreto del Presidente della regione 8 gennaio 2008, n. 3 (B.U. 20 febbraio 2008, n. 8)

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Questo regolamento, analogamente a quello che precede, definisce gli stessi aspetti in relazione ad imprese che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(c) Decreto del Presidente della regione 14 gennaio 2008, n. 9 (B.U. 20 febbraio 2008, n. 8)

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Il regolamento definisce le finalità legate alla corresponsione di incentivi: forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale; tecnologie avanzate e innovative ecocompatibili per l'utilizzo alternativo di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno, per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità del prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

Vengono quindi disciplinati aspetti quali i beneficiari, i requisiti richiesti, la presentazione e valutazione delle domande, le tipologie di investimento, le spese ammissibili, gli impegni dei beneficiari, la documentazione a consuntivo, il divieto di cumulo con altri contributi.

(d) Decreto del Presidente della regione 15 gennaio 2008, n. 11 (B.U. 20 febbraio 2008, n. 8)

Modifiche al Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con decreto del Presidente della regione 14 marzo 2006, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento citato nel titolo viene integrato con una norma provvisoria che estende al 2008 la validità delle graduatorie riferite alle domande di contributo presentate da determinati soggetti.

(e) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 32 (B.U. 20 febbraio 2008, n. 8)

Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Obiettivo del regolamento è la definizione di criteri e modalità per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa.

A tal fine, vengono disciplinati aspetti quali i soggetti beneficiari, le iniziative finanziabili, le spese ammissibili, l'ammontare degli incentivi, il regime di aiuto, la cumulabilità o meno con altri incentivi, le risorse disponibili, la presentazione delle domande, le procedure per la concessione, la rendicontazione delle spese, l'erogazione del contributo, i casi di revoca.

(f) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 37 (B.U. 20 febbraio 2008, n. 9)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime *de minimis* a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'articolo 6 comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

I contributi di cui al titolo vengono concessi a parziale copertura delle perdite economiche subite dalle imprese importatrici nel periodo maggio-giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontaliera ai valichi comunitari con la Croazia.

(g) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 51 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo (L.r. 16/2006, art. 27).

Il regolamento citato nel titolo viene integrato con la previsione che il contributo per una domanda, inserita in graduatoria l'anno precedente, ma non finanziata per mancanza di fondi, è incrementato del 15%.

(h) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 54 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un regolamento organico che disciplina le modalità e i criteri per la concessione di aiuti in attuazione del programma di sviluppo rurale 2007 – 2013.

Esso comprende anche alcuni allegati, di cui uno elenca le misure e le azioni attivate, e un altro contiene le schede di misura, che individuano i contenuti specifici del singolo intervento.

Le norme generali del titolo I espongono contenuti e finalità del regolamento, individuano le strutture competenti e contengono alcune definizioni.

Il titolo II è dedicato alle procedure attuative (beneficiari, modalità di accesso); il titolo III disciplina i contenuti minimi e le procedure di attuazione delle diverse tipologie di progetti integrati (di filiera, territoriali, azioni collettive).

Il titolo IV, dedicato alle domande individuali, contiene la disciplina delle procedure di attuazione e della filiera corta; il V disciplina i requisiti minimi dei progetti integrati e singoli e i criteri di selezione; oggetto del VI sono le spese ammissibili e le modalità di erogazione degli aiuti; il VII tratta delle competenze di uffici e organismi preposti; l'VIII contiene disposizioni per l'attuazione dell'asse 4 (LEADER); il IX infine fra le disposizioni generali e transitorie disciplina le forme di monitoraggio, gli obblighi dei beneficiari, i controlli e le forme di pubblicità.

(i) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 56 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Regolamento di attuazione della “Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole/Azione 3 – Impianti per energia da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il regolamento disciplina l'attuazione della misura citata nel titolo, definendo la localizzazione e la durata dell'intervento; i beneficiari; le spese ammissibili, anche nei casi di utilizzo di apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale; il tipo e l'intensità dell'aiuto; le procedure da seguire; gli impegni dei beneficiari; le eventuali varianti; la rendicontazione delle spese e le modalità di erogazione dell'aiuto; i controlli.

(l) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 57 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Regolamento applicativo della “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'obiettivo della applicazione della misura citata nel titolo viene raggiunto disciplinando aspetti quali le modalità di accesso agli aiuti (accesso individuale), la localizzazione dell'intervento, le disponibilità finanziarie, i beneficiari, gli interventi ammissibili ed il massimo aiuto concedibile, i riferimenti normativi per i sistemi comunitari di qualità alimentare, le autorità competenti e gli organismi responsabili, la presentazione delle domande e la formazione delle graduatorie, i criteri per la selezione delle domande.

(m) Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 58 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)

Regolamento applicativo della “Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il regolamento, per dare applicazione alla misura citata nel titolo, disciplina aspetti quali le modalità di accesso agli aiuti (accesso individuale), la localizzazione dell'intervento, le disponibilità finanziarie, i requisiti dei beneficiari ed i loro obblighi, il tipo e il limite dell'aiuto, le autorità competenti e gli organismi responsabili, la presentazione delle domande e la formazione delle graduatorie, i criteri per la selezione delle domande.

(n) *Decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 59 (B.U. 27 febbraio 2008, suppl. ord. n. 8)*

Regolamento applicativo della “Misura 211 – Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La disciplina introdotta da questo regolamento riguarda la localizzazione geografica degli interventi, i requisiti e gli impegni dei beneficiari, la quantificazione dell'aiuto, gli uffici ed organismi preposti, la presentazione delle domande, le procedure istruttorie, i criteri di selezione delle domande, i casi di deroga al mantenimento degli impegni, i controlli.

(o) *Decreto del Presidente della regione 25 febbraio 2008, n. 68 (B.U. 27 febbraio 2008, n. 10)*

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area) e successive modifiche, concernenti criteri e modalità per la concessione di contributi in favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

La disciplina contenuta in questo regolamento riguarda i soggetti beneficiari, le iniziative e le spese ammissibili a contributo, il regime di aiuto (*de minimis*), le modalità di presentazione delle domande, i criteri di priorità per la selezione delle domande, intensità e limiti del contributo, le modalità di erogazione dell'aiuto, la rendicontazione, gli obblighi dei beneficiari, le ispezioni e i controlli.

(p) *Decreto del Presidente della regione 18 marzo 2008, n. 83 (B.U. 2 aprile 2008, n. 14)*

Fondo sociale europeo – Programma operativo Obiettivo 2 – Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto *Imprenderò*.

Per le finalità di cui al titolo, il regolamento disciplina il regime di aiuto (*de minimis*), i requisiti dei beneficiari, le spese ammissibili a contributo, il suo ammontare, la presentazione delle domande, la modalità di concessione ed erogazione del contributo, i casi di esclusione, reiezione, revoca e decadenza, i controlli.

L'allegato A contiene l'elenco dei settori esclusi dall'applicazione del regolamento.

(q) *Decreto del Presidente della regione 19 marzo 2008, n. 85 (B.U. 2 aprile 2008, n. 14)*

Modifiche al regolamento applicativo della “Misura 211 – Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della regione n. 58 del 12 febbraio 2008.

Vengono apportate modifiche di dettaglio al regolamento citato nel titolo (vedi sopra, par. 3.)

(r) Decreto del Presidente della regione 22 maggio 2008, n. 124 (B.U. 4 giugno 2008, n. 23)

Ulteriori modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento CE 1227/2000, approvato con decreto del presidente della regione 3 agosto 2004, n. 258 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vengono apportate modifiche di dettaglio al regolamento citato nel titolo.

(s) Decreto del Presidente della regione 14 novembre 2008, n. 311 (B.U. 26 novembre 2008, n. 48)

Regolamento di abrogazione del regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31,32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del presidente della regione 20 febbraio 2007, n. 33, e modificato con decreto del presidente della regione 25 giugno 2007, n. 194 e 12 febbraio 2008, n. 34.

I tre regolamenti citati nel titolo sono abrogati.

(t) Decreto del Presidente della regione 4 dicembre 2008, n. 323 (B.U. 15 dicembre 2008, suppl. ord. n. 28)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

Il regolamento disciplina gli interventi finanziabili, le iniziative e le spese ammesse a contributo, i beneficiari (associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura), la redazione dei programmi attraverso intese con l'amministrazione regionale, le modalità di erogazione del contributo, il divieto di cumulo, il regime di aiuto.

(u) Decreto del Presidente della regione 17 dicembre 2008, n. 341 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Regolamento recante il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".

Il Piano regionale in cui consiste questo regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il regime di sostegno previsto è concesso agli interventi di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione alla meccanizzazione parziale o totale, e al rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE citato nel titolo.

(v) *Decreto del Presidente della regione 17 dicembre 2008, n. 342 (B.U. 31 dicembre 2008, suppl. ord. n. 29)*

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31,32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),

Questo regolamento sostituisce quello abrogato, insieme ai due che lo avevano modificato, con decreto del presidente della regione 311/2008.

Finalità degli aiuti previsti sono l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. Vengono quindi disciplinati i soggetti ed i requisiti per poter accedere agli incentivi, le spese ammissibili, i casi di esclusione, l'ammontare degli incentivi, il regime di aiuto (*de minimis*), la cumulabilità, il ripartito delle risorse tra le province, la presentazione delle domande, i casi di revoca del beneficio, il monitoraggio.

(z) *Decreto del Presidente della regione 18 dicembre 2008, n. 343 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)*

Modifiche ed integrazione al decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 272, concernente: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano".

Le modifiche apportate al regolamento citato nel titolo hanno lo scopo di adeguarlo alla normativa comunitaria in materia di aiuti, prevista dal regolamento CE 800(2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Fra le modifiche, vi è anche la sostituzione dell'allegato B (Settori di attività e tipologie di aiuto), e dell'allegato C (Settori sensibili esclusi dagli aiuti).

(aa) *Decreto del Presidente della regione 18 dicembre 2008, n. 344 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)*

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

La legge regionale richiamata nel titolo contiene la disciplina organica dell'artigianato (vedi *FVG, 2002, 1.1.2 a*).

Questo regolamento definisce il regime di aiuto e la normativa comunitaria di riferimento; i soggetti beneficiari, le iniziative finanziabili, le spese ammissibili, i limiti e l'intensità di aiuto, l'iter procedimentale, i criteri di valutazione delle domande, la rendicontazione della spesa, i casi di annullamento e revoca dell'aiuto, gli obblighi dei beneficiari, le ispezioni e i controlli. Completano il testo alcuni allegati: allegato A (tabella con le tariffe orarie per il personale); allegato B (settori di attività esclusi); allegato C (criteri dettagliati di valutazione e priorità); allegato D (elenco dei comuni di montagna); allegato E (elenco dei comuni rientranti nelle aree di cui al Trattato CE).

(ab) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 349 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Oggetto della disciplina di questo regolamento sono i beneficiari e i loro obblighi, la tipologia degli aiuti, gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento, l'intensità dell'aiuto, la presentazione delle domande, l'erogazione del finanziamento, l'esecuzione degli investimenti e le modalità per le successive verifiche, le modalità di ammortamento, il divieto di cumulo.

(ac) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 350 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 26 ottobre 2005, n. 371, concernente: "Leggi regionali 2/1992 – 18/2003 – 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale".

Le modifiche apportate al regolamento citato nel titolo hanno lo scopo di adeguarlo alla normativa comunitaria in materia di aiuti, prevista dal regolamento CE 800(2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Vengono tra l'altro sostituiti gli allegati A (attività di servizio alla produzione, secondo la classificazione ATECO 2007) e B (casi in cui non sono concessi aiuti), e viene soppresso l'allegato C.

(ad) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 351 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della regione 14 dicembre 2005, n. 441, concernente "Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale".

Le modifiche apportate al regolamento citato nel titolo hanno lo scopo di adeguarlo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Il testo comprende anche due allegati, di cui il primo elenca le attività di servizio alla produzione, secondo la classificazione ATECO 2007, mentre il secondo specifica in quali casi non sono concessi aiuti.

(ae) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 352 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria, emanato con decreto del presidente della regione 31 agosto 2007, n. 273.

Questo regolamento modifica quello citato nel titolo, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune. Le modifiche riguardano, tra l'altro, il divieto di cumulo.

(af) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 354 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle Pmi di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4.

Ai sensi della legge regionale citata nel titolo (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, v. *Regioni e attività produttive, Friuli Venezia Giulia, 2005, 1.1 a*), il regolamento disciplina aspetti quali i beneficiari degli aiuti, l'oggetto, l'ammontare e l'intensità di essi, i regimi di aiuto, le spese ammissibili, il procedimento contributivo, gli obblighi del beneficiario, i controlli. Completano il regolamento 3 allegati: gli allegati A e B indicano settori di attività e tipologie di aiuto, gli allegati C e D contengono parametri di valutazione.

(ag) Decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2008, n. 355 (B.U. 31 dicembre 2008, n. 53)

Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle Pmi industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know how)", emanato con Decreto del presidente della regione 12 novembre 2007, n. 360.

Le modifiche che vengono apportate hanno lo scopo di adeguare il regolamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune. L'allegato A, anch'esso aggiornato, elenca i settori di attività esclusi dagli aiuti, ai sensi del citato regolamento CE.

2. *Leggi finanziarie*

(a) L.r. 30 dicembre 2008, n. 17 (B.U. 9 gennaio 2009, suppl. ord. n. 1 al n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione (Legge finanziaria 2009).

L'articolo 3 della legge dispone che, per risarcire i pescatori imbarcati su pescherecci oggetto di arresto definitivo delle attività di pesca, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 agosto 2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti *de minimis* nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, con la concessione a tali soggetti di una compensazione *una tantum* per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca.

Si demanda ad un regolamento regionale l'individuazione di criteri e modalità per l'erogazione di questi incentivi, previo parere della competente Commissione consiliare e preventiva verifica delle condizioni previste dalla normativa comunitaria da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*